

## Aree montane

### *Contributi per neo imprese*

La legge sulla montagna (L. 131/2025) reca misure per il riconoscimento e la promozione delle zone montane e delle loro popolazioni.

Il decreto del presidente del consiglio dei ministri 11 maggio 2026, n. 121, pubblicato in GU del 7/7/2026 ha pubblicato i criteri per la classificazione dei comuni che beneficiano delle agevolazioni previste dalla legge e ne ha pubblicato un primo elenco. In provincia di Parma i Comuni interessati sono:

|     |                |       |    |                       |
|-----|----------------|-------|----|-----------------------|
| 899 | Emilia-Romagna | Parma | PR | Albareto              |
| 900 | Emilia-Romagna | Parma | PR | Bardi                 |
| 901 | Emilia-Romagna | Parma | PR | Bedonia               |
| 902 | Emilia-Romagna | Parma | PR | Berceto               |
| 903 | Emilia-Romagna | Parma | PR | Bore                  |
| 904 | Emilia-Romagna | Parma | PR | Borgo Val di Taro     |
| 905 | Emilia-Romagna | Parma | PR | Calestano             |
| 906 | Emilia-Romagna | Parma | PR | Compiano              |
| 907 | Emilia-Romagna | Parma | PR | Corniglio             |
| 908 | Emilia-Romagna | Parma | PR | Langhirano            |
| 909 | Emilia-Romagna | Parma | PR | Monchio delle Corti   |
| 910 | Emilia-Romagna | Parma | PR | Neviano degli Arduini |
| 911 | Emilia-Romagna | Parma | PR | Palanzano             |
| 912 | Emilia-Romagna | Parma | PR | Pellegrino Parmense   |
| 913 | Emilia-Romagna | Parma | PR | Solignano             |
| 914 | Emilia-Romagna | Parma | PR | Terenzo               |
| 915 | Emilia-Romagna | Parma | PR | Tizzano Val Parma     |
| 916 | Emilia-Romagna | Parma | PR | Tornolo               |
| 917 | Emilia-Romagna | Parma | PR | Valmozzola            |
| 918 | Emilia-Romagna | Parma | PR | Varsi                 |

Il DPCM contenente l'elenco completo dei comuni a livello nazionale è disponibile al link <https://www.conferenzastatocitta.gov.it/home/notizie-e-comunicati/2026/comuni-montani-pubblicato-in-gazzetta-ufficiale-il-regolamento-n-1212026/#usefulLinks>

Le misure sono volte a favorire lo sviluppo economico e sociale, il turismo, l'occupazione e il ripopolamento delle zone montane, anche in considerazione della condizione peculiare dei lavoratori frontalieri e delle professioni della montagna, presenti nelle zone di confine del territorio nazionale. Dall'articolo 23 al 30, la legge tratta lo "Sviluppo economico", al fine di favorire il turismo, l'occupazione e il ripopolamento delle zone montane:

Art. 24 Professioni della montagna

Art. 25 Misure fiscali a favore delle imprese montane esercitate da giovani

Art. 26 Misure per l'agevolazione del lavoro agile nei comuni montani

Art. 27 Agevolazione per l'acquisto e la ristrutturazione di abitazioni principali in montagna

Art. 29 Incentivi per la natalità nei comuni montani

Le misure di sostegno sono erogate in conformità alla disciplina europea degli aiuti di Stato.

Una sintesi delle diverse misure è riportata alla pagina <https://www.conferenzastatocitta.gov.it/home/approfondimenti/tematiche-di-interesse/la-legge-sulla-montagna-e-la-classificazione-dei-comuni-montani/l-attuazione-della-legge-lo-sviluppo-economico/>.

L'attuazione delle misure è soggetta a successivi provvedimenti attuativi.

A livello di imprese, l'articolo 25 riconosce alle piccole e micro imprese che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge (20/09/2025),

- abbiano intrapreso una nuova attività nei comuni montani,
- il cui titolare, alla data di avvio dell'attività stessa, non abbia compiuto il quarantunesimo anno di età,

nonché

alle società e alle cooperative che abbiano intrapreso nel medesimo periodo una nuova attività e i cui soci siano per più del 50 per cento persone fisiche che alla data di avvio dell'attività non abbiano compiuto il quarantunesimo anno di età ovvero il cui capitale sociale sia detenuto per più del 50 per cento da persone fisiche che alla stessa data non abbiano compiuto il quarantunesimo anno di età,

un contributo, sotto forma di credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, in misura pari alla differenza tra l'imposta calcolata applicando le aliquote ordinarie al reddito derivante dallo svolgimento della predetta attività nei citati comuni, determinato nei modi ordinari e fino a concorrenza dell'importo di 100.000 euro, e l'imposta calcolata applicando al medesimo reddito l'aliquota del 15 per cento, per il periodo d'imposta nel corso del quale la nuova attività è intrapresa e per i due periodi d'imposta successivi, a condizione che l'attività di impresa sia svolta per un periodo minimo di otto mesi, anche non continuativi, nel corso dell'anno solare di riferimento,

Il credito d'imposta è concesso nel limite complessivo di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

Nei casi in cui nei territori dei comuni montani con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, insista una delle minoranze linguistiche i cui appartenenti rappresentino almeno il 15 per cento dei residenti, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari alla differenza tra l'imposta calcolata applicando le aliquote ordinarie al reddito derivante dallo svolgimento dell'attività nei citati comuni, determinato nei modi ordinari e fino a concorrenza dell'importo di 150.000 euro, e l'imposta calcolata applicando al medesimo reddito l'aliquota del 15 per cento, fermo restando il limite complessivo.

L'agevolazione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) 2023/283, al regolamento (UE) n. 1408/2013, e al regolamento (UE) n. 717/2014 «de minimis».

Con un successivo DM saranno definiti i criteri e le modalità di concessione del credito d'imposta in esame.